

## SICUREZZA

### LEGGE N. 215 DEL 17/12/21 – MODIFICHE AL TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA

*Destinatari: Tutte le aziende*

È stata pubblicata il 21/12/21 in Gazzetta Ufficiale la **legge n. 215 del 17/12/21** che introduce una serie di modifiche al D.Lgs 81/08.

Oltre alle novità introdotte dal decreto e indicate nella nostra informativa n°11 inerenti i **provvedimenti di sospensione dell'attività aziendale** e l'introduzione delle **sanzioni aggiuntive** si riportano una serie di ulteriori modifiche apportate al testo unico in materia di sicurezza, nello specifico:

#### - **L'INDIVIDUAZIONE PIÙ STRINGENTE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO E DELLE CORRELATE RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO** con le modifiche apportate agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Dall'**art. 18** "Obblighi del Datore di Lavoro (DL) e del Dirigente" **al comma 1 della lettera b-bis** si evince l'obbligo da parte del Datore di Lavoro e del Dirigente di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza previste dall'art. 19. Ai contratti collettivi di lavoro è affidata la possibilità di stabilire la misura **dell'emolumento** spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate. È previsto inoltre che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.

Le modifiche introdotte **all'art. 19** "Obblighi del preposto" **comma 1** prevedono che il preposto ha il dovere di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal DL e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale **deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza**. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l'inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

In caso di rilevazione da parte del preposto di deficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompe temporaneamente l'attività, e comunque, **segnala tempestivamente** al DL e al dirigente le non conformità riscontrate.

L'importanza del ruolo del preposto si ritrova anche nelle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, **l'art. 26, comma 8-bis** stabilisce infatti che i DL appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al committente il nominativo che svolge le funzioni di preposto.

#### - **IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO** con le modifiche apportate **all'art. 37** del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: le modifiche apportate al **comma 2** prevedono innanzitutto che **entro il 30/06/2022** la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale preveda un accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:

- l'individuazione della **durata**, dei **contenuti minimi** e delle **modalità** della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
- l'individuazione delle **modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria** per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il **comma 5** stabilisce che l'**addestramento** consiste in una **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, l'addestramento consiste inoltre nella esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento devono essere tracciati apposito registro (anche informatizzato).

Il **comma 7** introduce, oltre che per i dirigenti e i preposti, una **formazione obbligatoria** specifica e un **aggiornamento periodico** nei confronti **del Datore di lavoro** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza.

Relativamente alla **formazione dei preposti** il **comma 7-ter** stabilisce che per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione e l'aggiornamento periodico, le attività formative dei preposti **devono essere svolte interamente** con modalità **in presenza** e ripetute, con **cadenza almeno biennale** e in ogni caso quando si rende necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi rischi.

Riferimento: [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it)

**COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE IN MERITO ALLE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19**

*Destinatari: Tutte le aziende*

Vi inoltriamo il link per accedere al Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri di mercoledì 29 dicembre in merito alle misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n54/18912>

Si ricorda che sarà sempre necessario mantenere attive tutte le misure organizzative per la gestione dei tempi e degli spazi di lavoro, nonché di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate **anche nel corso del 2022**.

**Nella speranza che il prossimo anno sia migliore degli ultimi trascorsi, tutto lo staff di VERDE Consulting S.r.l. desidera augurare Buone Feste ed un sereno anno nuovo.**